

**ORIGINALE**

N



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA  
MILANO**

**SEZIONE I** n° 6382 REG. SENT. 2004  
n° 3502 REG. GEN. 2002

**Registro Generale: 3502/2002**

nelle persone dei Signori:

**EZIO MARIA BARBIERI**            **Presidente**  
**CARMINE SPADAVECCHIA**    **Cons.**  
**LUCA MONTEFERRANTE**       **Ref., relatore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del **10 Novembre 2004**

Visto il ricorso 3502/2002 proposto da:

**SULPIZIO PATRIZIA**

rappresentata e difesa da:

**VITTORIA LUCIANO**

con domicilio eletto in MILANO

**VIA SALASCO, 3**  
*presso*  
**VITTORIA LUCIANO**

**contro**

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO**

rappresentato e difeso da:

**DONATO VIGEZZI**

con domicilio eletto in MILANO

**VIA DI RUDINI, 8**

*presso*  
**SEDE LEGALE DELLA A.S.L.**

*e nei confronti di*

**STEFANIA RONZONI, GIULIA ROGNONI, E ALESSANDRO BULFONI**  
non costituiti

per l'annullamento della delibera, di estremi ignoti, di approvazione dei verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli de esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia, con gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi ivi compresi, per quanto di ragione, dei verbali medesimi e, per quanto occorra, dei provvedimenti di indizione del concorso e di approvazione del bando.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la memoria difensiva di costituzione di: Azienda Ospedaliera San Paolo

Udito all'udienza pubblica del 10.11.2004 il relatore Ref. Luca Monteferrante e uditi

i difensori presenti delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue

#### FATTO E DIRITTO

La ricorrente, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe. Lamenta la mancata valutazione (con riferimento ad un segmento temporale), tra i titoli, del periodo di servizio prestato presso l'azienda ospedaliera resistente, successivamente alla riapertura dei termini di partecipazione al suddetto concorso, che le avrebbe consentito una migliore collocazione nella graduatoria ai fini dell'assegnazione di incarichi temporanei o di una possibile assunzione in caso di scorrimento della stessa. Deduce, in particolare, che, in caso di positiva valutazione del titolo di servizio illegittimamente pretermesso, si sarebbe collocata al quinto anziché all'ottavo posto.

Nel costituirsi in giudizio l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Paolo ha eccepito la carenza di interesse al ricorso in quanto, anche in ipotesi di accoglimento, la ricorrente, per sua stessa ammissione, verrebbe a posizionarsi al 5° posto, senza possibilità alcuna di potersi collocare tra i vincitori del concorso in quanto la procedura era stata bandita per la copertura di tre soli posti. Nel merito deduce che la ricorrente, contravvenendo alla previsioni del bando, avrebbe ommesso di comprovare

il servizio prestato per il periodo successivo alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso mediante idonea certificazione o, in alternativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Contesta inoltre l'applicabilità, al caso di specie, del disposto dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 241 del 1990, invocato dalla ricorrente, in quanto questa avrebbe altresì omesso di dichiarare che il servizio reso presso l'azienda ospedaliera per il periodo successivo alla scadenza del primo termine di presentazione delle domande di partecipazione fosse attestato in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente, come prescritto dal citato art. 18, comma 2, mentre non potrebbe comunque invocarsi il dovere di accertare d'ufficio lo stato di servizio, ai sensi del successivo comma 3, non trattandosi di fatti che l'amministrazione precedente è tenuta a certificare in quanto, in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000, tale tipologia di fatti dovrebbe essere comprovato direttamente dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Sulla questione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Azienda ospedaliera resistente è sufficiente osservare che la perdurante efficacia della graduatoria concorsuale in questione, in forza del disposto di cui all'art. 3, comma 61 della legge 350 del 2003, radica indubbiamente l'interesse al ricorso in capo alla ricorrente che, in caso di accoglimento, vedrebbe incrementate le *chance* di una possibile assunzione sia per il caso di scorrimento della graduatoria che per l'ipotesi di chiamata per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

Nel merito occorre preliminarmente osservare che nella nuova domanda di partecipazione al concorso, presentata dalla ricorrente in data 2.7.2001 dopo la riapertura dei termini, la dott.ssa Sulpizio dichiarava espressamente: "di essere attualmente in servizio presso l'Azienda ospedaliera S. Paolo in qualità di Dirigente Medico supplente". La circostanza è stata ribadita nell'allegato curriculum vitae a p. 5. A fronte di tale inequivoca dichiarazione, l'Amministrazione indicente la procedura e, per essa, la commissione esaminatrice, era obbligata, in forza dell'art. 18 della legge 241 del 1990, ad acquisire d'ufficio la certificazione comprovante lo stato di servizio ove ritenesse di dovere accertare la veridicità di quanto affermato dalla ricorrente. Ora è vero che la ricorrente non ha dichiarato espressamente che il servizio reso in favore dell'Amministrazione, dopo la scadenza del primo termine di partecipazione, fosse "attestato in documenti già in possesso della stessa

de

amministrazione precedente" ma il tenore della dichiarazione resa in data 2.7.2001 deve ritenersi in tutto e per tutto equivalente a quanto espressamente richiesto dal citato art. 18, trattandosi di dichiarazione sicuramente idonea a consentire all'Azienda resistente di reperire il documento presso i propri archivi ed allegarlo alla domanda della ricorrente. Lo scopo della norma in questione infatti è quello di consentire all'amministrazione precedente di individuare agevolmente l'amministrazione che materialmente detenga il documento attestante il fatto, lo stato o la qualità dichiarati dall'interessato, in modo da contemperare la finalità di semplificazione, posta nell'interesse del privato, con l'interesse pubblico ad una sollecita acquisizione di tutta la documentazione indispensabile per le verifiche istruttorie, strumentale al buon andamento dell'azione amministrativa. Nel caso di specie il fatto che la ricorrente abbia dichiarato di essere tuttora in servizio alle dipendenze dell'amministrazione precedente anziché precisare che il servizio aggiuntivo reso fosse attestato in documenti già in possesso della medesima amministrazione, come letteralmente prescritto dall'art. 18 della legge 241 del 1990, non lede in alcun modo l'interesse pubblico ad una sollecita individuazione dell'amministrazione che materialmente detenga la certificazione in questione: in entrambi i casi è di immediata evidenza che il servizio prestato dovesse essere attestato dall'ospedale San Paolo sicché la Commissione esaminatrice doveva procedere ad acquisire d'ufficio la relativa certificazione presso l'ufficio personale dell'azienda ospedaliera medesima. L'omessa valutazione del periodo di servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze dell'Azienda ospedaliera indicente la procedura concorsuale sino alla data del 5 luglio 2001 (data di scadenza del nuovo termine di partecipazione al concorso), è pertanto illegittima in quanto, a fronte della inequivoca dichiarazione resa in tal senso, incombeva sulla commissione giudicatrice il dovere di procedere all'acquisizione d'ufficio della relativa certificazione. Analoga declaratoria di illegittimità va pronunciata in relazione al bando di concorso nella parte in cui, in contrasto con l'art. 18 della legge 241 del 1990, come puntualmente rilevato dalla ricorrente, prevede che "le attività professionali ed i corsi di studio indicati nel curriculum, saranno presi in esame solo se formalmente documentati".

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - 1<sup>a</sup> sezione -  
definitivamente pronunciando, così provvede:


- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti ai sensi di cui in motivazione;
- condanna l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 di cui euro 1.000,00 per diritti, euro 1.800,00 per onorari ed euro 200,00 per spese oltre IVA, CAP e spese generali come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

---

Milano, 10 novembre 2004

Il Presidente

Dott. Ezio Maria Barbieri



Il Giudice rel.

Dott. Luca Monteferrante

